

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 84/2016

del 29 aprile 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2034]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/105 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 2, 4, 6 e 13 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/124 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4 (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/125 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 11 (³).
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/131 della Commissione, del 1º febbraio 2016, che approva il C(M)IT/MIT (3:1) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 4, 6, 11, 12 e 13 (⁴).
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/107 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva la cibutrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (⁵).
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/108 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il 2-butanone, perossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2 (⁶).
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/109 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9 (⁷).
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/110 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il triclosano come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1 (⁸).
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/135 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del flocoumafen, del brodifacoum e del warfarin destinate a essere utilizzate nei biocidi del tipo di prodotto 14 (⁹).
- (10) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

(¹) GUL 21 del 28.1.2016, pag. 74.

(²) GUL 24 del 30.1.2016, pag. 1.

(³) GUL 24 del 30.1.2016, pag. 6.

(⁴) GUL 25 del 2.2.2016, pag. 48.

(⁵) GUL 21 del 28.1.2016, pag. 81.

(⁶) GUL 21 del 28.1.2016, pag. 83.

(⁷) GUL 21 del 28.1.2016, pag. 84.

(⁸) GUL 21 del 28.1.2016, pag. 86.

(⁹) GUL 25 del 2.2.2016, pag. 65.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Dopo il punto 12zzzb [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/985 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «12zzzc. **32016 R 0105**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/105 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 2, 4, 6 e 13 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 74).
- 12zzzd. **32016 D 0107**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/107 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva la cibutrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 81).
- 12zzze. **32016 D 0108**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/108 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il 2-butanone, perossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 83).
- 12zzzf. **32016 D 0109**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/109 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 84).
- 12zzzg. **32016 D 0110**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/110 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il triclosano come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 86).
- 12zzzh. **32016 R 0124**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/124 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4 (GU L 24 del 30.1.2016, pag. 1).
- 12zzzi. **32016 R 0125**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/125 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 11 (GU L 24 del 30.1.2016, pag. 6).
- 12zzzj. **32016 R 0131**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/131 della Commissione, del 1° febbraio 2016, che approva il C(M)IT/MIT (3:1) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 4, 6, 11, 12 e 13 (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 48).
- 12zzzk. **32016 D 0135**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/135 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del flocoumafén, del brodifacoum e del warfarin destinate a essere utilizzate nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 65).»

### Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/105, (UE) 2016/124, (UE) 2016/125 e (UE) 2016/131 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/107, (UE) 2016/108, (UE) 2016/109, (UE) 2016/110 e (UE) 2016/135 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

---